



**COMUNE DI CADEO  
PROVINCIA DI PIACENZA**

Ordinanza nr. 3197  
Cadeo li 28 LUG 2017

**Divieto di somministrazione, vendita per asporto e consumo sul suolo pubblico di bevande alcoliche e non alcoliche in contenitori di vetro e lattine, durante le ore serali e notturne nelle aree pubbliche e aperte al pubblico esterne ai locali pubblici ,e nel corso delle manifestazioni che prevedono un notevole afflusso di pubblico.**

**IL SINDACO**

**Premesso** che in modo particolare nel periodo estivo, durante il fine settimana o in particolari serate in cui si svolgono eventi musicali o gastronomici, lo stazionamento degli avventori dei pubblici esercizi si protrae anche in ore notturne , favorendo la fruizione di bevande anche oltre l'area di pertinenza locali ;

**Rilevato** che anche nel corso di manifestazioni che prevedono la somministrazione di cibi e bevande o che prevedono un notevole afflusso di pubblico si riscontrano situazioni analoghe

**Riscontrato** che tali modalità di consumo associate in alcuni casi a consumi eccessivi di alcolici ,favoriscono l'abbandono indiscriminato in aree pubbliche senza alcun riguardo dei contenitori di vetro utilizzati per le bevande;

**Dato atto** che i contenitori in vetro abbandonati sul suolo pubblico senza alcun riguardo per la pulizia dei luoghi e in contrasto con le norme di igiene, costituiscono fonte di pericolo per i soggetti che frequentano , abitano o transitano in quei luoghi,

**Rilevato** che anche in passato sono pervenute numerose segnalazioni da parte di cittadini relativamente al descritto fenomeno e che anche i servizi comunali preposti alla gestione della pulizia urbana hanno segnalato tale situazione che assume sempre più consistenza;

**Considerato** che le predette condotte riprovevoli in particolare nelle ore notturne , rappresentano condizionamenti per la qualità della vita degli abitanti, oltre a costituire una notevole limitazione della sicurezza urbana e dell'incolumità pubblica oltre che per il decoro e la normale convivenza della cittadinanza,

**Atteso** che l'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Piacenza con circolare del 12.06.2017 prot. Nr.17489 avente ad oggetto: “ Sicurezza delle persone in occasione di eventi che prevedono notevole afflusso di pubblico”, richiamando le

nuove direttive emanate dal Capo della Polizia , elenca una serie di imprescindibili condizioni di sicurezza tra le misure di safety, tra le quali il rispetto di eventuali provvedimenti dell'autorità finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in contenitori di vetro e lattine che possono costituire pericolo per la pubblica incolumità;

**Ritenuto** pertanto necessario per le ragioni di cui sopra, emanare un provvedimento atto a stabilire il divieto di somministrazione vendita e asporto e divieto di consumo su suolo pubblico in ore serali e notturne in aree esterne a pubblici esercizi di bevande in contenitori di vetro e mediante bicchieri di vetro,

**Ritenuto** altresì necessario per le medesime ragioni limitare il consumo di bevande alcoliche e non alcoliche in contenitori di vetro e mediante bicchieri di vetro, nell'ambito di manifestazioni che prevedono la somministrazione di cibi e bevande o che prevedono un notevole afflusso di persone unicamente presso i punti di mescita con esclusione pertanto dell'asporto e in ogni caso dell'utilizzo di contenitori e bicchieri in vetro;

**Visti :**

- l'art. 54 del D.Lgs 18 agosto 2000 nr. 267 così come modificato dal D.L. 23 maggio 2008 nr. 92 convertito con Legge 24 Luglio 2008 nr. 125,
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 05 agosto 2008
- l'art. 7bis del D. L.gs 18 agosto 2000 nr. 267,
- la L.R. Emilia Romagna 26 luglio 2003 nr. 14
- il D. l.gs 31 marzo 1998 ne. 14,
- la L. 21 novembre 1981 nr. 689,
- lo Statuto Comunale,

**Fatto salvo** quanto disposto dal vigente Codice Penale ed altre norme in materia;

## O R D I N A

Dalle ore 23,00 alle ore 05,00 del giorno seguente:

- il divieto di vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione da parte di esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa ed ambulante;
- altre attività che vendono, in base ad atto abilitativo di commercio al dettaglio in sede fisse e ambulante, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;
- esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle modalità di vendita da asporto.

1) Il divieto suddetto non si applica:

- Alla somministrazione assistita, che potrà essere esercitata nei limiti previsti dalla legislazione vigente, dagli esercizi abilitati alla somministrazione di alimenti e bevande all'interno dei locali stessi e nelle aree di pertinenza dell'attività;
- Al consumo effettuato, all'interno delle strutture ricettive abilitate alla

somministrazione interna, da parte dei propri clienti.

2) È altresì previsto:

- Il divieto di vendere, somministrare o cedere a terzi, a qualsiasi titolo bevande ed alcolici in bottiglie e/o bicchieri di vetro, e/o contenitori di latta, fuori dai locali pubblici, su aree pubbliche e su aree private ad uso pubblico;
- L'obbligo di posizionare idonei contenitori per il deposito di bicchieri di plastica ed altro, che non dovranno essere abbandonati sul suolo pubblico o aperto al pubblico;
- L'obbligo, prima della chiusura serale dell'attività, di effettuare un'accurata pulizia degli spazi antistanti (inclusa strada e marciapiede) delle aree utilizzate per gli allestimenti esterni con tavoli e sedie, rispettando le regole per il conferimento dei rifiuti secondo la raccolta differenziata;
- Di evitare che gli avventori escano all'esterno del pubblico esercizio con bicchieri e bevande e gettino rifiuti di ogni genere al suolo;

3) La presente Ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio ed ha validità fino al 30 settembre 2017

#### DISPONE

Che la presente ordinanza :

- venga comunicata al Prefetto ai sensi del comma 4, art. 54 del D.Lgs 267/2000;
- venga pubblicata all'Albo Pretorio;
- venga trasmessa alla Polizia Locale incaricata dell'esecuzione della stessa,
- venga trasmessa al servizio Attività Produttive (Suap),
- venga trasmessa al servizio Affari Generali affinché venga data informazione mediante avviso su sito internet del Comune e mediante appositi manifesti affissi negli spazi pubblici;
- venga comunicata alla Questura, al Comando dei Carabinieri e alla Guardia di Finanza.

Ai trasgressori verrà applicata la sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. N. 267/00 e s.m.i.

Informa, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. da proporsi entro 60 gg. dalla data di notificazione o comunque di piena conoscenza, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato da proporsi entro 120 giorni dalla data stessa.



Il Sindaco

Avv. Marco Bricconi